

Roma, 6 agosto 2025

Agli Ordini dei Chimici e dei Fisici
Loro Sedi

All'attenzione dei Presidenti e dei Consiglieri

OGGETTO: *chiarimenti in merito al rinnovo dei Consigli di Disciplina*

Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri

facendo seguito a quanto già anticipato verbalmente e ribadito in occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale, desideriamo confermare quanto segue in merito alla gestione della funzione disciplinare negli Ordini territoriali, alla luce dell'attuale quadro normativo.

L'art. 5 comma 1 del DM 23 marzo 2018 dispone che *"Fino all'adozione, da parte del Ministero della Salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3."*

Tale Decreto Ministeriale poneva l'accento su un'applicazione diretta agli organi esistenti all'epoca dell'emanazione dello stesso in attesa del Regolamento, che è stato oggetto di lavoro tra le Federazioni ed il Ministero della Salute ma ad oggi non risulta ancora essere stato pubblicato.

Pertanto, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina attualmente in carica decadono, con la conclusione del mandato del Consiglio Direttivo stesso, e non dovranno più essere rinnovati ai sensi del D.P.R. 137/2012, in quanto tale normativa non è più applicabile alle professioni sanitarie e quindi ai nostri Ordini.

La funzione disciplinare dovrà quindi essere regolata, fintanto che non intervengano i nuovi regolamenti di cui all'art. 4 comma 5 della L. 3/2018, con le norme dettate dal D.Lgs. C.P.d.S. 233/1946 e del decreto di attuazione recato dal D.P.R. 221/1950, i quali, nel caso di un Ordine ad albo unico come quello dei Chimici e dei Fisici, individuano nel Consiglio Direttivo il solo organo cui compete l'esercizio della funzione disciplinare.

Per quanto attiene alla funzione istruttoria, propedeutica a quella disciplinare, essa va distinta sia come fase specifica che come soggetti attori, su questo specifico punto, in attesa dei regolamenti ministeriali di cui sopra, sarà opportuno un intervento regolatore del Consiglio Nazionale.



Ne conviene che sarà cura dell'Ordine territoriale informare i membri del Consiglio di Disciplina, che non vi sarà alcun rinnovo con le modalità previste dal D.P.R. 137/2012 non applicabile alle professioni sanitarie.

Cordiali saluti.

Il Presidente
F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"